

Tutti a firmare in comune. E' l'invito di Unione popolare, promotrice di tale referendum. La disposizione prevede che "ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma".

Presso i Comuni è possibile firmare per un Referendum abrogativo parziale sulla legge per le indennità parlamentari (Art. 2 L. 31/10/1965, n. 1261). L'iniziativa è sicuramente conosciuta da pochi ma condivisa da molti. Si tratta di un referendum abrogativo che ha un fine più che nobile: il taglio di emolumenti ad una certa parte di quella casta politica italiana che non ha dato prova né di moralità, né di competenza, né di professionalità, né di affidabilità, né di attenzione per le condizioni di vita del popolo italiano, tanto da essere invisibile alla maggior parte della cittadinanza. L'iniziativa costringerebbe i nostri parlamentari a partecipare *ob torto collo* all'ondata di sacrifici che ha messo in ginocchio le famiglie italiane, ma non quelle dei parlamentari. Pertanto, qualora il referendum fosse approvato ai Parlamentari non verrà più corrisposta la "diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma". Resta comunque ferma la corresponsione dell'indennità disciplinata dall'Art 1 della predetta legge.

La raccolta firme si **concluderà il 30 luglio 2012** (termine per la presentazione al Comitato promotore 31/07/2012).

Cosa occorre fare? Nulla di più semplice: recarsi presso il proprio Comune ed andare a firmare.

In molti si domandano come è possibile che una iniziativa come questa non sia passata sui giornali o non abbia avuto lo spazio che meriterebbe.

Occorrono 500.000 firme.

### **Articolo 2 della Legge 31 Ottobre 1965, n. 1261**

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute e delle Commissioni.